

## CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO - CGF.LMS.8.4-1 rev.02

### 1. Premessa

Le presenti condizioni generali di acquisto ("CGA") si applicano a tutte le forniture di merce, prodotti, beni mobili, materiali ("Beni"), a tutte le prestazioni di servizi di qualsiasi tipo, le attività professionali, anche di consulenza ("Servizi") effettuati da qualsiasi società ("Fornitore") in favore di Lumson S.p.A. ("Lumson") in esecuzione di contratti, in qualsiasi forma perfezionati (e dunque a titolo meramente esemplificativo, mediante contratto con firma contestuale delle parti, mediante scambio di corrispondenza oppure mediante conferma - espresa o per fatti concludenti - di ordini di acquisto).

Le CGA potranno essere integrate o modificate da specifiche disposizioni indicate negli ordini o in contratti, restando inteso che sebbene queste ultime prevarranno sul contenuto delle CGA, l'efficacia di tali integrazioni o modifiche sarà limitata allo specifico ordine o contratto. Il Fornitore rinuncia, ad conseguente, all'applicazione di eventuali proprie condizioni generali o particolari di vendita che dovranno, quindi, ritenersi prive di ogni efficacia tra le parti, salvo il caso di esplicita accettazione da parte di Lumson in forma scritta (via telefax, email o PEC). Eventuali differenze o modifiche riportate nella conferma d'ordine rispetto a quanto contenuto nell'ordine o, in subordine, nelle presenti condizioni, non saranno considerate valide ed efficaci, salvo che siano state accettate da Lumson.

### 2. Ordini e loro modifiche e conferme

Qualsiasi ordine diventerà vincolante e irrevocabile per Lumson a partire dal momento in cui pervenga alla stessa la conferma d'ordine debitamente sottoscritta dal Fornitore per accettazione.

Lumson potrà revocare qualsiasi ordine qualora il Fornitore non restituisca a Lumson la conferma d'ordine debitamente controfirmata per accettazione di tutte le condizioni previste dalla medesima entro 3 (tre) giorni dal ricevimento dell'ordine.

Il Fornitore, con l'accettazione dell'ordine, si obbliga a fornire qualsiasi Bene o Servizio secondo le qualità e quantità indicate nell'ordine. I Beni o Servizi forniti dovranno essere perfettamente idonei all'uso cui sono destinati. I Beni e i Servizi dovranno inoltre risultare conformi a tutte le prescrizioni di legge, norme e regolamenti, anche in materia antinfortunistica e d'igiene ambientale/ecologica, vigenti in Italia e in Europa alla data della consegna degli stessi.

Eventuali disegni, dati o informazioni tecniche trasmesse da Lumson per l'esecuzione degli adattamenti o migliorie si riterranno approvati e accettati dal Fornitore qualora lo stesso non comunichi le proprie riserve prima dell'inizio dell'esecuzione dell'ordine e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla ricezione dell'ordine di acquisto.

Le variazioni, da parte del Fornitore, alla fornitura di qualsiasi Bene o alla prestazione dei Servizi, rispetto a quanto prescritto nell'ordine di acquisto, si intendono accettate da Lumson, salvo che la stessa non comunichi per iscritto il proprio diniego alle proposte dal Fornitore.

### 3. Modalità di fornitura e trasporto dei Beni e di prestazione dei Servizi

#### Il Fornitore si obbliga:

- a) a consegnare, a propria cura e spese, i Beni ordinati nei luoghi indicati nell'ordine, fatti salvi diversi accordi tra le parti;
  - b) ad eseguire la consegna corredando i Beni di regolare documento di trasporto merci o altro documento sostitutivo valido a norma di legge, nel quale dovrà essere riportato il relativo numero dell'ordine emesso oltre alla descrizione, ai codici Lumson e alla quantità e unità di misura dei Beni oggetto di consegna. Il magazzino di Lumson non accetta Beni che non siano accompagnati da documento di trasporto merci o altro documento sostitutivo valido a norma di legge riportante le informazioni minime necessarie alla rintracciabilità dei Beni consegnati;
  - c) ad effettuare a propria cura e spese gli imballi, il carico e lo scarico, il trasporto e la consegna dei Beni forniti, nonché l'eventuale smaltimento di Beni residui, garantendo il pieno rispetto di ogni normativa applicabile, fatti salvi diversi accordi tra le parti. I Beni devono essere spediti con imballaggio idoneo a garantire l'arrivo a destino in perfette condizioni d'uso e viaggiano a completo rischio del Fornitore fino al momento della loro accettazione da parte di Lumson, nel luogo di consegna convenuto, salvo diverso accordo delle parti. Il tutto secondo quanto stabilito, altresì, nel Capitolato Logistico di Fornitura a disposizione del Fornitore;
  - d) ad informare Lumson di qualsiasi evento accidentale o possibile difetto dei Beni forniti - non appena conosciuto - che possa pregiudicare la sicurezza del loro impiego o lavorazione o che li renda non conformi alle prescrizioni di legge o alle condizioni pattuite;
  - e) ad eseguire le attività oggetto dei Servizi in buona fede, con il grado di diligenza richiesto dalla natura della prestazione fornita, nonché nel rispetto delle *best practice* vigenti per la specifica tipologia di attività prestata.
- 3.2. I Beni devono essere confezionati nel rispetto delle vigenti normative di sicurezza, così da salvaguardare l'integrità sia degli addetti alle operazioni di movimentazione, sia del bene stesso, rendendo agevoli le operazioni di scarico e di controllo.

### 4. Garanzia

- 4.1. Il Fornitore dichiara di avere la necessaria esperienza e di possedere tutti i mezzi, il personale e l'organizzazione adeguati per l'esatta e puntuale esecuzione di quanto richiesto nell'ordine.
  - 4.2. Il Fornitore si impegna al puntuale adempimento a perfetta regola d'arte di quanto indicato nell'ordine, anche nel rispetto delle prescrizioni derivanti da normative nazionali e comunitarie applicabili in materia ed è responsabile nei confronti di Lumson per qualsiasi difetto e/o difformità del bene conosciuto o conoscibile ovvero del servizio reso.
  - 4.3. Salvo quanto diversamente previsto dall'ordine, il Fornitore garantisce l'idoneità all'uso di ogni bene fornito per un periodo minimo di 24 (ventiquattro) mesi dal momento dell'avvenuta accettazione della consegna.
  - 4.4. Qualora i quantitativi di Beni consegnati non risultassero conformi ai volumi pattuiti nell'ordine, Lumson potrà, a sua scelta: (a) accettare i quantitativi consegnati; (b) non accettare i quantitativi in eccedenza, chiedendo che il Fornitore provveda al ritiro dei quantitativi eccedenti quanto ordinato, con facoltà di rispedirli direttamente a spese e rischio del Fornitore e di addebitare al medesimo gli oneri finanziari conseguenti all'eventuale pagamento già effettuato e le spese di magazzino qualora questi non vi provveda prontamente; (c) ottenere che il Fornitore provveda immediatamente ad inviare i quantitativi di merce risultati mancanti, addebitando in ogni caso gli oneri e le spese conseguenti all'inadempienza del Fornitore.
  - 4.5. In caso di difetto, vizio e/o non conformità del bene, Lumson ha diritto, a sua scelta di (a) rifiutare l'intera fornitura, con l'obbligo per il Fornitore di ritirare a proprie spese i Beni consegnati e non accettati entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della notizia di non accettazione, decorso il quale termine Lumson restituirà i Beni a spese del Fornitore e rischio di quest'ultimo; (b) ottenere il ripristino, senza spese a suo carico, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione dello stesso, (c) ottenere una riduzione adeguata del prezzo o (d) invocare la risoluzione del contratto o l'annullamento dell'ordine e ogni altro rimedio di legge. In ogni caso, saranno addebitati al Fornitore il costo delle operazioni di smontaggio, montaggio ed accertamento del vizio/difformità e della riparazione o sostituzione, nonché le spese di trasporto, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni, come previsto dall'art. 17.2.
- Qualora il Fornitore non provveda a quanto sopra previsto, Lumson potrà anche, qualora solo parte del bene fornito sia difettoso, far eseguire da terzi di sua scelta e a spese del Fornitore la fornitura dei soli Beni difettosi.
- 4.6. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine, in ogni caso non superiore a 5 giorni lavorativi dall'invio del ricevimento dei campioni rappresentativi del difetto e/o entro un diverso termine indicato da Lumson, e non devono arrecare inconvenienti a Lumson, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale la stessa lo ha acquistato.
  - 4.7. In deroga al diverso termine stabilito dall'art. 1495 c.c., Lumson potrà denunciare vizi o difetti dei Beni forniti dal Fornitore entro: (a) 90 (novanta) giorni decorrenti dall'accettazione della consegna di ciascun prodotto in caso di vizi palesi o (b) 90 (novanta) giorni decorrenti dalla scoperta del vizio in caso di vizi occulti.
  - 4.8. Il Fornitore fornirà una garanzia di ulteriori 12 (dodici) mesi, alle medesime condizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo, per ogni sostituzione, riparazione o correzione effettuata durante il periodo di garanzia, a partire dal giorno in cui tale sostituzione, riparazione o correzione è stata completata con successo e in maniera soddisfacente.
  - 4.9. Il Fornitore concorda che le garanzie qui specificate saranno in aggiunta ad ogni garanzia imposta dalla legge o espressamente fornita dal Fornitore e ad ogni altra garanzia, sia essa espressa o implicita, applicabile al relativo acquisto. Tali garanzie sono indipendenti da eventuali test, accettazioni o pagamenti da parte di Lumson.

### 5. Manleva e assicurazione

Il Fornitore è esclusivamente responsabile verso Lumson e verso ogni terzo per qualsiasi danno a cose e/o persone, a proprietà e/o per qualsiasi altro danno materiale o immateriale, perdita o pregiudizio, causato dal mancato o inesatto adempimento delle presenti CGA, delle obbligazioni di cui al contratto o all'ordine di acquisto.

Il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne Lumson da ogni perdita, pretesa, costo o spesa (incluse le spese per difese in giudizio) di quest'ultima, conseguenti o relativi a qualsiasi vizio o difetto dei Beni e dei Servizi e comunque a qualsiasi inadempimento e/o a qualsiasi violazione delle presenti CGA, del contratto o dell'ordine o comunque in relazione alla fornitura dei Beni e alla prestazione dei Servizi.

L'ordine di acquisto potrà prevedere la richiesta di stipulazione da parte del Fornitore di idonee polizze assicurative finalizzate a coprire ogni responsabilità, diretta o indiretta, che possa insorgere nei confronti di Lumson dalla fornitura.

### 6. Termini di consegna

- 6.1. Le date, i termini e i programmi di consegna sono vincolanti e tassativi per il Fornitore. Non è ammesso, dunque, che i Beni vengano consegnati, e i Servizi resi, in ritardo, né in anticipo rispetto alle consegne anche periodiche concordate, salvo diversi accordi scritti tra le parti. I Beni consegnati in anticipo, rispetto alla data stabilita senza che vi sia stata una specifica richiesta da parte di Lumson potranno essere da questa rifiutati e, in tal caso, i Beni saranno restituiti al Fornitore a sua cura e spese. Se Lumson decide di trattenerne i Beni e non restituirli, i termini di pagamento decorreranno comunque dalla data di consegna convenuta.
- 6.2. In caso di ritardo per la consegna, totale o parziale, dei Beni oggetto dell'ordine o per lo svolgimento dei Servizi, potrà essere applicata una penale, salvo il risarcimento dei maggiori danni e salvo diverse disposizioni indicate nell'ordine, calcolata sull'intero importo dell'ordine stesso e precisamente:
  - 4% da 7 a 12 giorni di ritardo, 6% da 13 a 20 giorni di ritardo, 8% oltre i 20 giorni di ritardo;
  - 1% per ogni ulteriore settimana di ritardo, fino ad un massimo del 10% del valore dell'ordine.Nell'ipotesi di ritardo superiore ai 20 giorni di calendario, Lumson, oltre alla penale maturata e all'eventuale maggior danno, ha diritto di procedere anche alla risoluzione ex art. 1456 c.c. del contratto. Nel caso in cui l'esecuzione dell'ordine sia impedita dai verificarsi di comprovate circostanze di forza maggiore, così come stabilite dall'art. 8.2, i termini di consegna si intenderanno prorogati e il nuovo termine sarà stabilito di comune accordo tra le parti, a condizione che il Fornitore abbia informato per iscritto Lumson entro e non oltre 2 giorni dal verificarsi dell'evento ostativo e abbia assunto tutte le azioni necessarie per limitare gli effetti dell'evento di forza maggiore verificatosi.
- 6.3. L'accettazione da parte di Lumson di una consegna tardiva non comporterà e non potrà in alcun modo essere intesa ed equiparata quale rinuncia da parte di Lumson al proprio diritto di ottenere il pagamento di penali e/o dell'eventuale risarcimento del maggior danno.

### 7. Diritto di recesso per la fornitura di Beni

- 7.1. Lumson ha la facoltà di recedere dall'ordine in ogni tempo e per qualsivoglia motivo e/o causa, previa comunicazione scritta a mezzo di lettera raccomandata A/R o PEC indirizzata al Fornitore entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla avvenuta consegna dei Beni, impegnandosi a riconsegnare gli stessi Beni integri.
- 7.2. In caso di recesso in relazione a ordini non ancora eseguiti, dal momento della ricezione della raccomandata A/R, o della comunicazione PEC, il Fornitore deve immediatamente interrompere l'esecuzione dell'ordine.
- 7.3. In caso di recesso descritto ai precedenti 7.1 e 7.2, le parti negozieranno in buona fede l'ammontare di un'indennità a favore del Fornitore. La suddetta indennità versata da Lumson al Fornitore, a tacitazione integrale di qualsivoglia sua pretesa, non potrà in ogni caso essere superiore alle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate dal Fornitore per l'esecuzione di ciascun contratto o ordine in relazione al quale è stata esercitata la facoltà di recesso, salvo diverso accordo formulato per iscritto tra le parti.
- 7.4. Di conseguenza, il Fornitore rinuncia a far valere qualsivoglia ulteriore pretesa rispetto a quanto stabilito ai paragrafi 7.1 e 7.2. I pagamenti già eventualmente percepiti dal Fornitore prima dell'esercizio della facoltà di recesso da parte di Lumson andranno immediatamente restituiti a quest'ultima e/o, a discrezione di Lumson, posti in compensazione con altre somme dovute al Fornitore derivanti anche da altri ordini.

## CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO - CGF.LMS.8.4-1 rev.02

### 8. Forza maggiore

- 8.1. Nessuna delle parti sarà responsabile per ritardi o inadempimenti dovuti a cause di forza maggiore.
- 8.2. Per forza maggiore si intende i verificarsi di circostanze straordinarie e imprevedibili, al di fuori del controllo delle parti, compresi, a titolo meramente esemplificativo, guerra (dichiarata o meno), rivoluzione, scioperi nazionali, mancanza o restrizioni nella fornitura di corrente o energia, carburante, trasporti, mezzi o altri beni o servizi, calamità naturali, condizioni climatiche inaccettabili, decreti governativi, incidenti stradali, divieti di importazione/esportazione, incendi, esplosioni, alluvioni, sabotaggi, conflitti sociali, tumulti, e rotture o smarrimento durante il trasporto o lo stoccaggio, nonché ritardi di consegna da parte dei subfornitori (se dovuti a cause di forza maggiore come qui definite), pandemia. Si tratta di eventi, tali da impedire materialmente di adempiere tutte o parte delle obbligazioni previste dall'ordine che, pertanto, le parti stesse non potevano prevedere, prevenire ed evitare, agendo con la dovuta diligenza e adottando tutte le ragionevoli misure di natura commerciale e tecnica.
- 8.3. La parte che intenda invocare la forza maggiore dovrà notificare per iscritto all'altra la propria intenzione entro i 7 giorni lavorativi successivi dal verificarsi dell'evento. Entro 5 giorni lavorativi dalla cessazione dell'evento di forza maggiore, la stessa parte dovrà notificare all'altra la fine di tale evento. Fermo restando quanto sopra indicato, qualora l'evento imputabile a forza maggiore determinasse un ritardo superiore a 30 giorni della data prevista per la consegna, Lumson potrà recedere dall'ordine mediante comunicazione da inviarsi al Fornitore mediante raccomandata A/R o PEC.

### 9. Proprietà intellettuale ed industriale

- 9.1. Il Fornitore garantisce che i Beni non costituiscono oggetto di diritti brevettati o qualunque altro diritto di proprietà intellettuale ed industriale di terzi. Ad ogni modo, egli si impegna esplicitamente a sostenere le difese e tenere Lumson totalmente manlevata ed indenne da qualsivoglia reclamo di terzi al riguardo.

### 10. Riservatezza

- 10.1. Salvo diverso accordo delle parti, il Fornitore si obbliga ad accettare uno specifico e separato accordo di riservatezza predisposto da Lumson e a rispettarne i contenuti.
- 10.2. In ogni caso, il Fornitore si obbliga a tenere riservati, e a dare istruzioni al proprio personale affinché vengano tenuti riservati, tutti i dati, le informazioni, le documentazioni e le notizie che verranno in qualunque modo portate a sua conoscenza in relazione all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'ordine.
- 10.3. Salvo diverso accordo scritto, il Fornitore sarà tenuto a mantenere riservati, anche se realizzati dallo stesso, ogni concetto, idea, metodologia che risultassero strumentali all'espletamento delle obbligazioni contratte.
- 10.4. Il Fornitore si impegna ad usare, nei confronti di tali dati riservati, la massima cura e la massima discrezione secondo le disposizioni normative in materia.
- 10.5. Il Fornitore, infine, conviene che la violazione di uno qualsiasi degli obblighi relativi a questa clausola di riservatezza è idoneo ad arrecare a Lumson grave ed irreparabile pregiudizio; tale violazione comporterà inoltre, la automatica risoluzione del rapporto contrattuale.

### 11. Trattamento dati personali

Le Parti si impegnano a scambiarsi, nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali 2016/679, tutti i dati necessari all'esecuzione del Contratto. I dati personali oggetto di trattamento in relazione al rapporto instaurato tra le parti in particolare sono riferiti ai dipendenti, al personale in genere e collaboratori delle controparti.

In particolare, Lumson tratterà i dati in oggetto per le seguenti finalità:

- assolvimento degli obblighi contenuti nelle clausole contrattuali;
- gestione dei rapporti tra le parti;
- assolvimento di obblighi di legge;
- gestione amministrativa/contabile;
- gestione di eventuali contenziosi;
- attività di reportistica infragruppo;
- attività di controllo interno ed esterno (sicurezza, produttività, qualità dei servizi, integrità patrimoniali);

Le Parti sono tenute ad osservare e a far osservare, per quanto di loro competenza, il Regolamento UE 2016/679, senza alcun onere aggiuntivo dall'altra parte.

I dati saranno trattati in formato cartaceo ed elettronico e per le finalità indicate nel presente Contratto. Il conferimento dei dati è necessario ed in mancanza non sarà possibile eseguire correttamente il contratto. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza delle misure di sicurezza previste dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e, nell'esecuzione del Contratto, si avvarrà di personale qualificato e di assoluta fiducia, garantendo la riservatezza e la sicurezza dei dati, delle informazioni e degli archivi nel rispetto delle misure di sicurezza per ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale dei dati personali, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Tutti i dati predetti e gli atti costituenti il rapporto contrattuale verranno conservati per l'espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o derivanti dagli obblighi legali o contrattuali, così come previsto dalle normative in materia.

### 12. Legge applicabile e Foro competente

- 12.1. Le presenti CGA e tutti i contratti stipulati tra il Fornitore e Lumson sono regolati dalla legge italiana, con espressa esclusione dell'applicazione della Convenzione di Vienna e delle norme di diritto internazionale privato.
- 12.2. Qualsiasi controversia insorta tra le parti a seguito dell'interpretazione, validità o esecuzione delle presenti CGA e dei relativi contratti stipulati sarà soggetta alla giurisdizione esclusiva del Foro di Milano, con l'espressa esclusione della competenza degli altri Fori previsti dalla legge in via alternativa e/o facoltativa.

### 13. Passaggio del rischio

- 14.1. Salvo diverso accordo tra le parti che dovrà risultare per iscritto, la fornitura della merce si intende "DDP - Delivered duty paid /Reso sdoganato" (Incoterms 2020). Qualsiasi rischio associato alla perdita della fornitura è trasferito a Lumson successivamente allo scarico della merce nel luogo convenuto tra le parti.

### 14. Prezzo, fatturazione e termini di pagamento

- 14.1. Salvo diverso accordo tra le parti che dovrà risultare per iscritto, i prezzi si intendono con resa ("Reso Sdoganato", Incoterms 2020) come specificato nel singolo ordine. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è esclusa.
- 14.2. Il prezzo dei Beni e dei Servizi è esclusivamente quello indicato nell'ordine. Se non diversamente concordato per iscritto, tale prezzo deve essere considerato come fisso, non soggetto a revisioni o adeguamenti e comprensivo di ogni costo, tra cui l'imballaggio e la spedizione.
- 14.3. Il Fornitore invierà fatture a Lumson in conformità a quanto indicato nell'ordine. Le fatture stesse dovranno contenere i riferimenti dell'ordine, la quantità e la descrizione dei Beni forniti, data e riferimento del foglio di spedizione e prezzo dettagliato, e dovranno essere accompagnate dalla necessaria documentazione di supporto.
- 14.4. Ogni consegna anche parziale dovrà essere seguita da regolare fattura emessa in conformità alla legislazione vigente.
- 14.5. Le fatture non conformi alle condizioni di cui sopra, saranno trattate da Lumson come nulle ed inviate e saranno rispediti al Fornitore.
- 14.6. Il termine entro il quale eseguire il pagamento sarà quello riportato nell'ordine.
- 14.7. Il diritto di credito del Fornitore non potrà essere ceduto a terzi salvo autorizzazione scritta di Lumson. Resta inoltre esclusa ogni possibilità, da parte del Fornitore, di conferire a terzi mandati all'incasso o fare comunque ricorso ad altra forma di delegazione per l'incasso.
- 14.8. I preventivi sono vincolanti per il Fornitore.
- 14.9. L'eventuale pagamento anticipato delle forniture rese non equivale all'approvazione delle stesse.
- 14.10. Non sono ammesse fatturazioni pro-quota per ordini con un'unica data di consegna.
- 14.11. Per ordini con diverse date di consegna rientranti nello stesso mese, si richiede un'unica fatturazione mensile. I termini di pagamento concordati decorreranno solo ad evasione totale dell'ordine.
- 14.12. Per ordini con date di consegna previste in mesi diversi è richiesta una fattura mensile relativa alle consegne evase. I termini di pagamento concordati decorreranno solo al saldo della fornitura mensile.
- 14.13. Per consegne anticipate, non concordate il pagamento decorrerà dalla data di consegna espressa nell'ordine stesso qualora la merce venga espressamente accettata da Lumson.
- 14.14. Per evitare disguidi nei pagamenti, è indispensabile che ogni fattura riporti il numero della commessa/codice di Lumson e relativo numero e riga d'ordine.
- 14.15. Eventuali scadenze al 31/08 e al 31/12 di ogni anno dovranno essere prorogate al decimo giorno del mese successivo.
- 14.16. Lumson non sarà tenuta al pagamento di spese incasso e bolli.

### 15. Sospensione

È diritto di Lumson ottenere, dietro richiesta scritta, la sospensione parziale o totale dell'ordine.

In tal caso, ricevuta tale richiesta, il Fornitore deve interrompere la fornitura e operare in modo di limitare il più possibile eventuali costi maturati e maturandi.

La ripresa delle attività sarà comunicata per iscritto.

### 16. Codice Etico.

Il Codice Etico rappresenta parte integrante ed elemento costitutivo del Modello Organizzativo adottato dalla Lumson ai sensi della normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2001.

Il Codice Etico si applica agli organi sociali, ai dipendenti, ai procuratori e ai collaboratori che, a qualsiasi titolo e a prescindere dalla tipologia del rapporto contrattuale, operano in nome e per conto delle società del gruppo societario cui Lumson appartiene, richiedendo peraltro Lumson il rispetto del Codice Etico anche ai soggetti terzi (partner, clienti, fornitori, professionisti, consulenti ed altre tipologie di soggetti esterni) con i quali instaura rapporti o relazioni d'affari.

Il Fornitore pertanto si obbliga, all'atto del ricevimento dell'Ordine, a prendere immediata visione del Codice Etico sul sito internet di Lumson [www.lumson.com](http://www.lumson.com), nonché delle sue successive eventuali modifiche e/o aggiornamenti.

Il Fornitore è, altresì, vincolato al rispetto delle prescrizioni e dei principi etici e comportamentali adottati da Lumson attraverso il Codice Etico.

L'inadempimento del Fornitore al rispetto di tali disposizioni comporterà, salvo ogni ulteriore rimedio contemplato dalla citata normativa ed il risarcimento dei danni eventualmente patiti da Lumson, la risoluzione di diritto dell'Ordine ai sensi di quanto stabilito all'art. 19 "Risoluzione".

### 17. Risoluzione

- 17.1. Lumson potrà in qualsiasi momento comunicare l'intervenuta risoluzione ex art. 1456 c.c. del contratto o l'annullamento dell'ordine mediante comunicazione scritta al Fornitore e con effetto dalla data che Lumson indicherà nella stessa comunicazione, qualora il Fornitore:
- a) sia inadempiente agli obblighi di riservatezza di cui all'art. 10;
  - b) divenga socio, partner, o sia sottoposto a qualsiasi forma di controllo, anche indiretto, di un concorrente di Lumson;
  - c) sia inadempiente agli obblighi di incedibilità dei crediti;
  - d) non rispetti i termini di consegna o non provveda all'eliminazione dei vizi e/o difformità nei tempi contrattualmente previsti;
  - e) ponga in essere condotte gravemente lesive della reputazione di Lumson e/o dei suoi Beni;
  - f) non rispetti le prescrizioni e i principi etici e comportamentali adottati da Lumson attraverso il Codice Etico;
- 17.2. Al verificarsi di uno degli eventi di cui sopra il Fornitore sarà considerato inadempiente e Lumson potrà avvalersi di ogni rimedio di legge e dovrà risarcire ogni e qualsiasi danno diretto e/o indiretto sofferto da Lumson.

### 18. Documenti contrattuali

- 18.1. Le presenti CGA costituiscono parte integrante e inscindibile dell'ordine di acquisto.

## CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO - CGF.LMS.8.4-1 rev.02

Per accettazione da parte del Fornitore \_\_\_\_\_

Data .....

Timbro e firma della Società

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341, secondo comma, e 1342 c.c., il Fornitore approva espressamente le seguenti clausole:

1. Premessa;
2. Ordini e loro modifiche e conferme;
3. Modalità di fornitura e trasporto dei Beni e di prestazione dei Servizi;
4. Garanzia;
5. Manleva e assicurazioni;
6. Termini di consegna;
7. Diritto di recesso per la fornitura dei Beni;
8. Forza maggiore;
9. Proprietà intellettuale ed industriale;
10. Riservatezza;
12. Legge applicabile e Foro competente;
13. Passaggio del rischio;
14. Prezzo, fatturazione e termini di pagamento;
15. Sospensione;
16. Codice Etico;
17. Risoluzione

Per accettazione da parte del Fornitore \_\_\_\_\_